



COMUNE DI PALMI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA 4^ _ SERVIZI TECNICI E PROGRAMMAZIONE

Piazza Municipio - 89015 Palmi RC
Centralino Tel. (+39) 0966 262111; Fax (+39) 0966 262227
Pec: urbanistica.palmi@asmepec.it

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Il seguente Foglio Patti e Condizioni è parte integrante del documento di stipula del Mercato elettronico a seguito di una Manifestazione di Interesse e successiva Richiesta di Offerta (RdO N.) ai sensi del D.LGS. 36/2023 per il servizio di accensione e manutenzione degli impianti di pertinenza del Comune di Palmi stagione invernale 2023/2024.

CIG (Codice Identificativo di gara): **Z513CE3A19**

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto il Servizio di manutenzione impianti della sede del COMUNE DI PALMI.

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto specificato e descritto negli allegati tecnici, che sono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – DURATA

La durata del servizio è di quattro mesi a partire dalla consegna degli impianti;

ART. 3 – Omissis

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Il costo contrattuale comprendente tutti i servizi di cui ai documenti tecnici inseriti nella lettera di invito e agli allegati alla stessa, e gli oneri per sicurezza, è pari a € (servizio + oneri di sicurezza) IVA esclusa. Il corrispettivo sarà liquidato in due rate a conclusione di ogni bimestre;

ART. 5 – Omissis

ART. 6 – Omissis

ART. 7 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

ART. 8 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

ART. 9 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all'1 (uno) per mille del valore dell'intera fornitura del servizio ad un massimo dello 0,5% dell'intera fornitura. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il Responsabile Unico del Procedimento o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata alla stazione appaltante propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del responsabile, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 11 – RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

ART. 12 - PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) dall'emissione della fattura e relativa attestazione di regolare esecuzione.

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, a tal fine indica sin da adesso il conto corrente dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti sul conto corrente c/o Istituto Bancario: _____

IBAN: _____, intestato a _____

Prima di ogni liquidazione varrà accertata la regolarità del DURC.

ART. 13 – Omissis

ART. 14 - ATTREZZATURE E MATERIALI

Sono a carico della Ditta, oltre alle spese del personale addetto, le attrezzature, i materiali, nonché le divise degli addetti ed in genere tutto ciò che è necessario all'esecuzione dell'oggetto del presente contratto.

ART. 15 – PERSONALE

La Ditta si obbliga a presentare al Direttore dell'Esecuzione, l'elenco nominativo delle persone che saranno incaricate del servizio, indicando per ciascun addetto le complete generalità e il domicilio.

La Ditta si obbliga altresì a comunicare, preventivamente, tutte le variazioni a detto elenco che interverranno durante il rapporto di lavoro contrattuale. Inoltre, la Ditta si impegna a non variare frequentemente gli addetti al servizio.

Il personale non gradito al Comune di Palmi, dovrà essere prontamente sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto.

ART. 16 - TUTELA DEL PERSONALE

La Ditta è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di Legge. È altresì responsabile dei danni arrecati a terzi ed all'Ente durante l'esecuzione del servizio stesso, sollevando comunque quest'ultimo da ogni responsabilità al riguardo.

La Ditta s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di Legge e di contratto relativi a prevenzione e sicurezza del lavoro, e alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc. La Ditta si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 119 del Codice dei Contratti (D.lgs 36/2023). È vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di una quota parte superiore al 50% del presente contratto, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita del deposito cauzionale definitivo, fatte comunque salve le azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che il COMUNE DI PALMI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ

La Ditta assume l'obbligo di svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, utilizzando personale e mezzi come descritti nel disciplinare tecnico.

La Ditta è responsabile dell'opera del personale da Essa dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al COMUNE DI PALMI ed ai suoi dipendenti ed è tenuta al risarcimento degli stessi.

Il COMUNE DI PALMI e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione del servizio e la Ditta si impegna a sollevare il COMUNE DI PALMI ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare il COMUNE DI PALMI stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto del presente contratto.

La Ditta garantisce una particolare cura nel porre in opera tutte le attività svolte ad assicurare un'efficace tutela del patrimonio del COMUNE DI PALMI.

ART. 19 - ASSICURAZIONE

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o cose in dipendenza dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore.

A tal fine, l'appaltatore ha l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile (RCT – RCO), ed una validità non inferiore alla durata dell'appalto.

ART. 20 – DOMICILIO

A tutti gli effetti di legge, la Ditta elegge il proprio domicilio in _____ via _____

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

ART. 22 - CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Foro di Palmi.

Data, _____

L'IMPRESA

IL R.U.P.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.